

DIVORZIO BREVE

Tempi ancora lunghi ed altri costi per il divorzio breve

Sono separata con sentenza di separazione consensuale a partire dalla data del 10 febbraio 2011: vorrei sapere se la legge del divorzio breve è stata già approvata in Italia ed in tal caso se posso usufruirne, anche se mi sono separata prima della sua approvazione. Preciso che abito a Bolzano, io e mio marito abitiamo in case separate e non abbiamo avuto figli. Inoltre, vorrei sapere se è obbligatorio farsi assistere da un avvocato in sede di divorzio?

Ad oggi, la proposta di legge per le "Modifiche all'articolo 191 del Codice Civile e all'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi", nota come "Divorzio breve", deve ancora essere votata dalla Camera e passare il vaglio del Senato quindi per l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore dovremo ancora attendere. Nel frattempo, leggendo il progetto di legge in discussione alla Camera, posso riferire che i tempi per chiedere il divorzio dopo la separazione saranno ridotti drasticamente per chi come lei non ha avuto figli, più arduo è pronosticare chi fra "gli ex coniugi" potrà "dirsi addio" più velocemente. La proposta di legge, infatti, prevede espressamente che, con il consenso di entrambi, sarà possibile ottenere il divorzio dopo un solo anno dalla separazione in assenza di figli minori e dopo due se la coppia ha figli non ancora maggiorenni. In mancanza di accordo tra i coniugi bisognerà aspettare ancora tre anni dalla pronuncia della separazione. Per contro, il testo normativo non contiene alcuna disposizione che chiarisca inequivocabilmente chi, fra quelli che alla data dell'entrata in vigore saranno già separati o coinvolti in giudizi di separazione, potrà ottenere la pronuncia di divorzio nei nuovi



termini. Indicazioni in proposito si leggono solo nelle proposte che hanno preceduto la stesura definitiva del testo per cui potrebbe chiedere "il divorzio breve" chi, prima della data di entrata in vigore della legge, abbia definito separazioni contenziose, quelli che, alla stessa data, avranno in corso separazioni consensuali e che, prima dell'omologazione, dichiareranno concordemente di volerle avallare del nuovo regime ed ancora coloro che, avendo presentato congiuntamente la richiesta di separazione, abbiano ottenuto l'omologazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Farsi assistere da un avvocato sarà sempre obbligatorio - su tutto il territorio italiano - visto che il legislatore non ha introdotto alcuna novità in proposito confermando così quanto previsto dal Codice di Procedura Civile e ribadito recentemente anche dalla Suprema Corte di Cassazione. L'ap-

provazione della legge, comunque, non dovrebbe tardare, considerato anche che lo scorso 21 giugno è entrato in vigore il regolamento europeo che detta nuove norme in materia di separazione e divorzio per le coppie composte da cittadini di nazionalità diverse o da soggetti stranieri che hanno trasferito la loro residenza in un paese diverso. La norma comunitaria di immediata applicazione anche in Italia permette ai coniugi interessati di scegliere la legge ritenuta più conveniente nei limiti stabiliti dal regolamento e di decidere di rivolgersi al giudice italiano chiedendo il divorzio con i tempi brevi previsti dalla legislazione straniera: il legislatore italiano, quindi, se vorrà evitare disparità di trattamento nei confronti delle coppie composte da cittadini italiani dovrà provvedere senza ulteriori indugi.

Avv. Emanuela Rossetti
Studio legale Avv. Rossetti

COMUNICAZIONE Anche sul lavoro valgono le regole dell'educazione

Quali sono le regole da osservare per una comunicazione genuina ed efficace con le persone con le quali abbiamo relazioni di lavoro?

La comunicazione implica prendersi cura del contenuto del messaggio che si vuole mandare, di come lo si veicola e degli effetti che si producono sugli altri.

Per chi comunica ci sono alcuni comportamenti da mettere in atto per essere efficaci: mantenere il contatto visivo (mai parlare facendo altro), usare un tono adeguato (evitare di alzare la voce), utilizzare il linguaggio del corpo per sottolineare il messaggio. È importante cominciare a prendere consapevolezza delle proprie emozioni mentre si parla per imparare a gestirle mentre si comunica.

Per chi ascolta, i comportamenti vincenti sono soprattutto due: domande sincere, fatte per esplorare cosa l'altro ci sta dicendo e riepilogare quanto si è capito ("Se non sbaglio tu mi stai dicendo che...") per aiutare il collega a capire se è stato efficace.

L'errore di base che si compie è trarre conclusioni prima che l'altro abbia finito, oppure di iniziare a pensare alla risposta mentre lui ancora parla.

Dott. Andrea Bizzotto
Forma S.r.l. Centro per il benessere nelle imprese

PROFESSIONI Dall'agosto 2013 sarà obbligatoria l'assicurazione

Quali le novità in merito all'assicurazione obbligatoria del professionista?

Il settore delle professioni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, tra i quali un posto di rilievo merita la novità introdotta dal D.L. 138/11, convertito nella legge n. 148/11: l'obbligo, esteso a tutti i professionisti, di stipulare, a partire dal 13 agosto 2012, un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. In realtà il termine citato è slittato di 12 mesi, in virtù dell'approvazione il 3 agosto u.s. del Decreto proposto dal Ministro Severino (Dpr 137/2012); ciò per dar modo ai Consigli Nazionali ed agli Enti Previdenziali di negoziare e stipulare convenzioni collettive a favore dei propri iscritti. La copertura assicurativa dovrà riguardare i danni derivanti al cliente a seguito di errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale, nonché dall'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso e dovrà garantire dagli errori in cui dovesse incorrere il professionista per colpa grave e per colpa lieve. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.

**Dott. Commercialista
Davide Andreazza**

INFORTUNI Come orientarsi nel ginepraio delle polizze

Sono un padre di famiglia, vorrei sapere qualcosa circa le polizze infortuni a tutela della mia persona e polizze infortuni per la responsabilità verso terzi. Parliamo di due garanzie assicurabili con due polizze differenti. Con la polizza infortuni tuteliamo i danni accidentali capitati all'assicurato mentre con la "rc del capofamiglia" possiamo garantire i danni involontariamente causati a terzi conseguenti a fatti della vita privata. La polizza infortuni può essere stipulata per coprire i danni all'assicurato sia durante la sua attività professionale sia durante la sua vita privata e si articola in diverse garanzie (dall'invalidità permanente all'ingessatura). Il costo della polizza è determinato in base attività svolta dall'assicurato. Riguardo ai danni verso terzi, la polizza cosiddetta "rc del capofamiglia" garantisce i danni causati dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria e i danni da spargimento di acqua; la garanzia copre anche i danni da lavori "affidati a terzi" dei quali pochi sanno di essere civilmente responsabili, e da proprietà di animali domestici anche in consegna temporanea.

Giuliano Ruffinazzi
Agente Assicurativo e
Rag. Mariella Villani

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it